

Codice A1602B

D.D. 27 maggio 2024, n. 404

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla ...



ATTO DD 404/A1602B/2024

DEL 27/05/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1602B - Emissioni e rischi ambientali**

OGGETTO: D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla DGR n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla DD n. 347 del 3 luglio 2000.

Premesso che:

la parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, prevedendo le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera; in particolare, l'articolo 272, comma 2 del citato d.lgs. 152/2006, prevede che, per specifiche categorie di stabilimenti, impianti e attività, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli; lo stesso articolo 272, al comma 3, stabilisce che: "L'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo"; nel rispetto delle modalità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, definite dal Consiglio regionale con deliberazione n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, la Giunta regionale, con deliberazione n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, successivamente modificata dalla d.d. n. 347 del 3 luglio 2000, ha adottato, ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 e del d.p.r. 25 luglio 1991, la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano, installare, modificare o trasferire impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti produzione conglomerati bituminosi;

la suddetta deliberazione utilizzava il termine "impianto" nell'accezione di seguito utilizzata di "stabilimento", ovvero, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 268, comma 1, lett. h), del d.lgs. 152/2006, il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili,

operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;

la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43, 44 e 45 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (sul conferimento delle funzioni amministrative) individuano la Regione, quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province, quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici degli edifici di civile abitazione per i quali le suddette funzioni rientrano tra le competenze dei Comuni;

la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), agli articoli 2 e 5, conferma le predette competenze in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Torino;

con decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R (Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"), è stato adottato il modello unico regionale in formato digitale per la presentazione delle domande di AUA e di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, nonché il relativo servizio digitale che consente la compilazione guidata delle predette domande;

il servizio digitale è disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte, accedendo al Servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali".

Considerato che:

il decreto legislativo 183/2017 introduce rilevanti modifiche per quanto riguarda le condizioni di adesione alle autorizzazioni di carattere generale; in particolare, l'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal citato d.lgs. 183/2017, dispone quanto segue:

- l'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006;
- l'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni di carattere generale, è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse;
- in stabilimenti dotati di autorizzazioni di carattere generale è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni di carattere generale;
- in stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale, purché la normativa regionale o le autorizzazioni di carattere generale stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione;

come riscontrabile dai contributi, agli atti del competente Settore regionale Emissioni e Rischi Ambientali, inviati da Province e Città metropolitana nell'ambito del processo condiviso di revisione del provvedimento in oggetto, è emersa la necessità, anche sulla base dell'esperienza maturata dalle autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi siano autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, piuttosto che ai sensi dell'art. 272 del medesimo decreto;

sempre in esito ai suddetti confronti, effettuati con Province e Città metropolitana, nonché ai fini della semplificazione dei procedimenti e della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle

imprese, si ritiene altresì opportuno estendere la possibilità di aderire ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera anche per le emissioni prodotte dalle attività di produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati;

nel rispetto delle modalità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, nonché di quanto disposto nello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009) e nel Piano regionale di qualità dell'aria (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 364-6854 del 25 marzo 2019), possono essere individuate, fra le tecnologie attualmente disponibili per gli stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati, soluzioni impiantistiche caratterizzate da contenuti livelli di emissione, che allo stato attuale delle conoscenze risultano descritte nell'Allegato 3 alla presente determinazione, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall'articolo 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, a quanto stabilito nell'articolo 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo per l'autorizzazione degli impianti ivi previsti.

Ritenuto, pertanto, che:

risulta opportuno adottare, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nonché degli articoli 3, comma 1, lettera d) e 4, comma 1, lettera b), della l.r. 43/2000 e dell'articolo 44, comma 1, lettera c) della l.r. 44/2000, l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati, individuati e dettagliatamente descritti e disciplinati negli Allegati 1 e 3 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla d.d. n. 347 del 3 luglio 2000;

possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione:

- i gestori che intendono installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti gli impianti e le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione;
- i gestori di stabilimenti in cui sia previsto l'esercizio di impianti e di attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 o che intendano aderirvi contestualmente;
- i gestori di stabilimenti, dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, che intendono installare gli impianti e avviare le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, purché ciò non comporti, in caso di modifiche attuate o che si intendono attuare in momenti successivi nello stesso stabilimento mediante tale procedura, il superamento dei limiti di soglia eventualmente stabiliti per la corrispondente autorizzazione di carattere generale, come stabilito dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445;

i gestori degli stabilimenti nei quali siano eserciti o in cui sia previsto l'esercizio di impianti e attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che non possono o non intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;

i gestori di impianti che hanno aderito all'autorizzazione di carattere generale, di cui alla d.g.r. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla d.d. n. 347 del 3 luglio 2000, adottata ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 e del d.p.r. 25 luglio 1991, sono legittimati a proseguire

l'esercizio dei suddetti impianti a condizione che presentino domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2 della presente determinazione entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettino i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione;

i gestori di impianti di produzione conglomerati bituminosi che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla d.d. n. 347 del 3 luglio 2000, per il successivo prosieguo dell'attività, dovranno invece presentare, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006.

Ritenuto, altresì, opportuno adeguare il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte, adattando le funzionalità esistenti alle previsioni della presente autorizzazione di carattere generale.

Dato atto che i gestori degli stabilimenti, nei quali sia previsto l'esercizio degli impianti e delle attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, sottoposti ai procedimenti unici di cui all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 o all'articolo 11, comma 7, del d.lgs. 115/2008, al procedimento di VIA di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, all'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, all'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, non possono aderire alle autorizzazioni di carattere generale.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997 e con deliberazione n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;
- vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
- visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;
- visto il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59;
- visto il d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183;
- visto il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102;

determina

di adottare l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da

stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti e le attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati, indicati e dettagliatamente descritti e disciplinati negli Allegati 1 e 3 alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quella adottata con la d.g.r. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla d.d. n. 347 del 3 luglio 2000;

di stabilire che possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nell'Allegato 1 alla presente determinazione e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione:

- i gestori che intendono installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti gli impianti e le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione;
- i gestori di stabilimenti in cui sia previsto l'esercizio di impianti e di attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del d.lgs 152/2006 o che intendano aderirvi contestualmente;
- i gestori di stabilimenti, dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, che intendono installare gli impianti e avviare le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, purché ciò non comporti, in caso di modifiche attuate o che si intendono attuare in momenti successivi nello stesso stabilimento mediante tale procedura, il superamento dei limiti di soglia eventualmente stabiliti per la corrispondente autorizzazione di carattere generale, come stabilito dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445;

di stabilire che:

- i gestori di impianti che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla d.d. n. 347 del 3 luglio 2000, adottata ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 e del d.p.r. 25 luglio 1991, sono legittimati a proseguire l'esercizio dei suddetti impianti a condizione che presentino domanda di adesione, secondo il modello di cui all'Allegato 2 della presente determinazione, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettino i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione;
- i gestori di impianti di produzione conglomerati bituminosi che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale, di cui alla d.g.r. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla d.d. n. 347 del 3 luglio 2000, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, per il successivo prosieguo dell'attività, presentano, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;
- le domande di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale sono redatte in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; le domande sono compilate e presentate all'autorità competente secondo quanto previsto dal regolamento regionale 5/R del 2015, utilizzando il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline", accedendo al Servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali", oppure gli eventuali analoghi servizi resi disponibili dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal medesimo regolamento regionale; a tal fine, il servizio digitale adegua le funzionalità esistenti alle presenti nuove previsioni;

di richiamare integralmente quanto disposto dall'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006, e in particolare le seguenti scadenze e condizioni di validità dell'autorizzazione di carattere generale:

- la domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale deve essere presentata

dai gestori almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività, che sarà autorizzato a decorrere dal 46° giorno, fatte salve le disposizioni di cui al sopra citato art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 che prevedono, tra l'altro, che l'autorità competente possa negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi;

- in caso di installazione o esercizio di nuovi impianti o attività, l'adesione alla presente autorizzazione generale, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, consente l'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore presenta una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale vigente.

I gestori degli stabilimenti nei quali siano eserciti o previsti impianti e attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che non possono o non intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006.

Le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione sono affidate all'ARPA e che, in caso di inosservanza delle stesse, l'Autorità competente procederà, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 278 del medesimo d.lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, procedimento abilitativo o adempimento previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria, ai sensi dell'articolo 217 del Testo Unico della leggi sanitarie (TULS), approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)

Firmato digitalmente da Aldo Leonardi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DD_AVG_BETONAGGIO_Allegato1_Def.pdf



2. DD_AVG_BETONAGGIO_Allegato2_Def.pdf



3. DD_AVG_BETONAGGIO_Allegato3_Def.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono essere autorizzate in via generale, ai sensi della presente determinazione, le emissioni derivanti dagli impianti e dalle attività di seguito indicati, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nel presente Allegato 1 e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione:

- 1.1 Impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato;
- 1.2 Frantumazione e vagliatura di inerti;
- 1.3 Produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno;
- 1.4 Lavorazione materiali lapidei e assimilati;
- 1.5 Singoli impianti e/o fasi riportate nei precedenti punti.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

Qualora presso lo stabilimento siano esercitate ulteriori attività, oggetto di specifici provvedimenti di autorizzazione in via generale, il gestore deve presentare istanza per ciascuna delle suddette autorizzazioni.

L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni di carattere generale è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006.

Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni degli atti di programmazione regionale in materia ambientale ed energetica.

Possono aderire alla presente autorizzazione anche attività, di cui al precedente punto 1, che utilizzino materiali derivanti da processi di recupero, che ne abbiano fatto cessare la qualifica di rifiuto (EOW), o ancora classificati come rifiuto, ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (esclusivamente per i rifiuti riconducibili alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.13, 7.14, 7.31-bis, 13.1 e 13.2 del D.M. 5 febbraio 1998 ("Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"), fermo restando il necessario adempimento alle procedure previste dalla Parte IV del d.lgs. 152/2006 ed il rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni relative alle emissioni convogliate previste dallo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 27 settembre 2022, n. 152 ("Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152").

I gestori di impianti che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997, come modificata dalla d.d. n. 347 del 3 luglio 2000, adottata ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 e del d.p.r. 25 luglio 1991, sono legittimati a proseguire l'esercizio dei suddetti impianti a condizione che presentino domanda di adesione, secondo il modello di cui all'Allegato 2 della presente determinazione, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettino i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale deve essere presentata dai gestori almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività, che sarà autorizzato a decorrere dal 46° giorno, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 che prevedono, tra l'altro, che l'autorità competente possa negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi.

In caso di installazione o esercizio di nuovi impianti o attività, l'adesione alla presente autorizzazione generale, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, consente l'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore presenta una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale vigente.

3. MODALITÀ DI ADESIONE

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per gli impianti e le attività di cui al precedente punto 1, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione.

3.1. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti di nuova realizzazione, oppure che si intendono modificare o trasferire

I gestori che intendono installare, modificare o trasferire uno stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti e dalle attività indicati al punto 1 del presente allegato, avvalendosi della presente autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, redatta in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.7;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività.

In tale caso, i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra richiamate.

I gestori autorizzati in via generale a trasferire lo stabilimento da altra località dovranno inviare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA competenti per territorio, relativamente alla precedente sede dello stabilimento, opportuna comunicazione di cessazione dell'attività presso tale sede.

I gestori che intendano trasferire solo alcuni impianti dello stabilimento, devono presentare la domanda di adesione come modifica dello stabilimento di destinazione oppure come nuovo stabilimento di destinazione e, relativamente alla precedente sede, comunicare la modifica non sostanziale alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, accompagnata dagli elaborati tecnici aggiornati, relativi agli impianti rimasti nello stabilimento.

3.2. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni a carattere generale, oppure che intendano aderirvi contestualmente

I gestori di stabilimenti con emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti e dalle attività, indicati al punto 1 del presente allegato, che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere

generale ai sensi dell'art. 272 del d.lgs 152/2006 o che intendano aderirvi contestualmente all'adesione alla presente autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, redatta in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.7;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività.

In tale caso, i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra richiamate.

3.3. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

L'adesione ad autorizzazioni di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è ammessa, purché ciò non comporti, in caso di modifiche attuate o che si intendono attuare in momenti successivi nello stesso stabilimento mediante tale procedura, il superamento dei limiti di soglia eventualmente stabiliti per la corrispondente autorizzazione di carattere generale, come stabilito dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445.

I gestori di tali stabilimenti, qualora intendano aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, essendo previsto l'esercizio di impianti e di attività con emissioni in atmosfera, indicati al punto 1 del presente allegato, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, redatta in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.7;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività.

In tale caso, i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra richiamate.

3.4. Modifiche dell'attività

In caso di modifiche impiantistiche, quale l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di adesione e relativi allegati, di cui all'Allegato 2, il gestore deve presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione se le modifiche sono sostanziali. Se le modifiche non sono sostanziali, il gestore deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata da una versione aggiornata della relazione tecnica e della planimetria, così come definite in Allegato 2.

3.5. Variazione della ragione sociale

La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore, all'autorità competente e ad ARPA, entro trenta giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

3.6. Cessazione dell'attività

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare al SUAP, alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

3.7. Modalità per la presentazione e l'inoltro della domanda di adesione

Per la presentazione delle domande di autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera è necessario utilizzare il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte (accedendo al servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali"), oppure gli eventuali analoghi servizi, resi disponibili dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015.

Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante che presenta la domanda, oppure il procuratore da esso incaricato della presentazione della domanda, disponga di un certificato digitale, rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto, oppure di SPID, CIE o ulteriori modalità di autenticazione qualora previste dalle disposizioni in materia.

Il servizio digitale consente:

- di predisporre la domanda di adesione attraverso un processo guidato;
- di scaricare la domanda di adesione e la documentazione allegata ai fini della firma digitale;
- l'inoltro della domanda di adesione e della documentazione allegata al SUAP territorialmente competente, ai sensi del d.p.r. 160/2010, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite servizi di cooperazione applicativa, ove il SUAP disponga di sistemi digitali conformi a quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015 di cui sia stata verificata l'interoperabilità.
- attraverso i servizi di *back office* presenti, di rendere immediatamente disponibili alle autorità competenti interessate le informazioni relative alla domanda di adesione ed alla documentazione allegata.

I contenuti della domanda di adesione sono riportati nell'Allegato 2 alla presente determinazione.

Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati.

CONTENUTI DELLA DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione contiene i seguenti dati e dichiarazioni:

1. Specificazione se si tratta di: nuovo stabilimento, modifica, trasferimento o rinnovo.
2. Dati anagrafici e di residenza del richiedente (gestore, legale rappresentante, procuratore).
3. Dati, denominazione e indirizzo dell'impresa/ente.
4. Indicazione del numero e della produzione annua degli impianti e delle attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati che verranno attivati (numero per ciascuna tipologia di impianto/attività disciplinata in Allegato 3).
5. Indicazione dell'impiego nei cicli produttivi di rifiuti ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006, riconducibili alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.13, 7.14, 7.31-bis e alle tipologie 13.1 e 13.2 del D.M. 5 febbraio 1998.
6. Settore di attività dello stabilimento secondo il codice NACE/ISTAT/ATECO.

7. Quadro delle emissioni.

Per ciascun punto di emissione, individuato univocamente, indicare:

- il numero univoco progressivo, preceduto dalla lettera E; nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto dei punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo;
- ove applicabile, le caratteristiche dimensionali del punto di emissione (altezza punto di emissione [m]; diametro [m] o lati [m]);
- la fase di provenienza;
- ove applicabile, la portata [m³/h a 0 °C e 0,101 MPa];
- tipologia di impianto di abbattimento;

Per ciascuna sorgente emissiva diffusa, indicare:

- il numero univoco progressivo, preceduto dalla lettera D; nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto dei punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo;
- la fase di provenienza.

I punti di emissione e le sorgenti emissive diffuse, relative all'impiego e trattamento dei materiali classificati come di rifiuto di cui al punto 5, devono essere indicati separatamente da quelli relativi a fasi, ancorché analoghe, coinvolgenti materiali non classificati come rifiuto. Nel caso non sia possibile separare i due flussi, occorre precauzionalmente far riferimento al limite più restrittivo.

8. Rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali, dei valori limite e delle prescrizioni, di cui all'Allegato 3.

9. Dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti o esercire le attività suddette non è soggetto:
- ai procedimenti unici di cui all'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 o all'articolo 11, comma 7, del d.lgs. 115/2008,
 - al procedimento di VIA di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006,
 - all'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006,
 - all'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006.
10. Consenso al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali; ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
11. Data della domanda.
12. Sottoscrizione con firma digitale.

Le suddette informazioni sono fornite in modo strutturato attraverso il servizio digitale di cui all'Allegato 1, punto 3.7 oppure tramite gli eventuali analoghi servizi digitali resi disponibili dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), conformi a quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015 e di cui sia stata verificata l'interoperabilità ai fini dell'alimentazione dell'archivio regionale.

Alla domanda sono allegate:

A. RELAZIONE DESCRITTIVA

Tutte le informazioni devono essere relative alla situazione dello stabilimento adeguata alle prescrizioni del presente provvedimento.

Per ciascuna fase, utilizzando la terminologia adottata nella domanda ed i codici identificativi dei punti emissivi e delle sorgenti emmissive diffuse, deve essere fornita adeguata descrizione delle operazioni effettuate, delle sostanze impiegate, avendo cura di elencare:

- potenzialità dell'impianto giornaliera;
- quantità di materiale che si intende produrre mediamente al giorno e all'anno e quantità di materiali che si intendono utilizzare al giorno e all'anno, individuati ai punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.13, 7.14, 7.31-bis, 13.1 e 13.2 del D.M. 5 febbraio 1998, con dichiarazione di consapevolezza del necessario adempimento alle procedure previste dalla Parte IV del citato decreto ed il rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni previste dallo stesso D.M. 5 febbraio 1998;
- quantità annua prevista di materie prime utilizzate;
- numero e tipologia dei macchinari relativi agli impianti e alle attività indicati nella domanda di adesione e relativi sistemi di abbattimento, ricomprendendo anche eventuali operazioni di frantumazione e selezione inerti per mezzo di impianti mobili;
- numero, tipologia e caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento centralizzati;
- volume utile degli stoccaggi per ciascun materiale;
- descrizione delle attività che generano emissioni diffuse e sistemi per il contenimento delle stesse, precisando se siano presenti impianti di nebulizzazione fissi o mobili per l'irrigazione delle vie di transito, sistemi di nebulizzazione integrati nei macchinari, le loro relative modalità di azionamento e controllo o altri sistemi di abbattimento previsti.

B. PLANIMETRIA

Allegare una planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con:

- i relativi punti di emissione, la loro denominazione (con riferimento alla relazione tecnica), gli eventuali impianti di contenimento o abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti;
- le sorgenti emissive diffuse (tra cui i cumuli), la loro denominazione (con riferimento alla relazione tecnica), gli eventuali impianti di contenimento.

**Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera,
provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti
impianti e attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e
vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali
lapidei e assimilati.**

1. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1.1.** Gli impianti e le attività di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato, frantumazione e vagliatura di inerti, produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso, lavorazione materiali lapidei e assimilati sono autorizzati in via generale alle emissioni in atmosfera provenienti dalle fasi di: carico/scarico materie prime, stoccaggio, frantumazione, vagliatura, selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali impiegati nel processo produttivo, dosaggio acqua e miscelazione, impasto, carico autobetoniere, molatura e sbavatura (eventuali sul pezzo finito), fermo restando il necessario adempimento alle procedure previste dalla Parte IV del d.lgs. 152/2006 ed il rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni previste dal D.M. 5 febbraio 1998 nel caso di utilizzo di rifiuti.
- 1.2.** Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato, convogliate ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto o a cartucce e inviate all'esterno di ambienti confinati.
- 1.3.** I silos per lo stoccaggio dei materiali polverulenti devono essere dotati di un sistema integrato per l'abbattimento delle polveri con depolveratore a secco a mezzo filtrante. In tal caso, il limite del parametro polveri s'intende rispettato.
- 1.4.** L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto o a cartucce.
- 1.5.** I sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto o a cartucce, devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire in tutte le condizioni di normale funzionamento un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m^3 (a 0° C e $0,101 \text{ MPa}$ riferito al gas secco) e, pertanto, dovranno essere dotati di specifici certificati, rilasciati da parte del costruttore o del professionista, che attestino il rispetto di tali condizioni di esercizio ed emissione. Per i silos di cui al precedente punto 1.3, il limite del parametro polveri s'intende rispettato in caso di presenza di un sistema integrato per l'abbattimento delle polveri con depolveratore a secco a mezzo filtrante, a condizione che vengano rispettate le specifiche di dimensionamento e le frequenze di manutenzione previste dal costruttore. Al fine di dimostrare la conformità dei sistemi di abbattimento, deve essere conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, la citata certificazione del costruttore o del professionista, unitamente alla documentazione tecnica relativa alle caratteristiche costruttive dell'impianto, ai criteri di dimensionamento utilizzati al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione e alle modalità di esercizio e manutenzione.
- 1.6.** Gli impianti da cui si originano emissioni in atmosfera, i sistemi di captazione, convogliamento e contenimento o abbattimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo devono essere mantenuti in costante efficienza e sottoposti a manutenzioni periodiche. Il Gestore deve sottoporre i sistemi di contenimento o abbattimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo ad ispezioni periodiche e alle operazioni di manutenzione ordinaria con la periodicità stabilita dal costruttore; deve altresì effettuare le manutenzioni straordinarie ogni qual volta si evidenzino anomalie negli stessi.

- 1.7. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 1.8. Nell'esercizio dello stabilimento, non possono essere utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi nella presente autorizzazione generale siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs 152/2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
- 1.9. Il materiale in entrata nello stabilimento dovrà essere privo di amianto o minerali che lo contengano.
- 1.10. Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o modificati, il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, trasferiti o modificati) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato nella domanda di adesione e relativi allegati, di cui all'Allegato 2.
- 1.11. Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, salvo proroga concessa dall'Autorità competente sulla base di una richiesta motivata.
- 1.12. Per tutte le fasi non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006.
- 1.13. Fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali relativi agli aspetti igienico sanitari ed edilizi, nonché delle eventuali ulteriori valutazioni delle autorità preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, per quanto attiene agli aspetti ambientali, al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco dei punti di emissione deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima degli stessi deve essere tale da superare di almeno un metro in altezza qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
- 1.14. Il gestore deve conservare in stabilimento, a disposizione degli enti preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità competente per ottenere l'autorizzazione in via generale.

2. DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

L'impresa dovrà adottare le misure per il contenimento delle emissioni di polveri, di cui alla Parte I dell'Allegato V alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006, rispettando, inoltre, quanto di seguito specificato.

Prescrizioni generali

- 2.1. La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti e le attività presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.

- 2.2. Con riguardo alle emissioni di carattere odorigeno, si rimanda a quanto disposto in merito dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- 2.3. Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (quali, ad esempio, i sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali e i sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi con le relative date devono essere inseriti in un apposito "Registro delle Manutenzioni", che deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo.

Movimentazione dei materiali

- 2.4. Per il trasporto di materiali polverulenti, dovranno essere utilizzati dispositivi (quali nastri trasportatori) chiusi. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.

Trasporti e viabilità

- 2.5. Le superfici pavimentate di piazzali ed aree, soggette a movimentazione e transito di automezzi, dovranno essere mantenute pulite. Con frequenza periodica programmata e in caso di necessità, si dovrà provvedere alla rimozione del materiale polverulento e al relativo lavaggio con eventuale ausilio di specifici mezzi (motoscopa o altro).
- 2.6. Al piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri, con l'eccezione dei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche rendano inutile tale operazione. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve, inoltre, essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
- 2.7. Le superfici non pavimentate, soggette a movimentazione e transito di automezzi, dovranno essere mantenute umide provvedendo alla bagnatura automatica o manuale.
- 2.8. I camion carichi devono essere muniti di telone e all'interno dello stabilimento deve essere rispettato il limite di velocità massimo di 30 km/h, segnalato da adeguata cartellonistica in entrata e in uscita dallo stabilimento.

Cumuli di stoccaggio

- 2.9. I cumuli di stoccaggio di materiali polverulenti devono essere dotati di sistemi di copertura mediante teli zavorrati o, in alternativa, di sistemi fissi o mobili di bagnatura. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione.
- 2.10. I cumuli di materiali inerti, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento o, in alternativa, coperti con coperture mobili o fisse; deve, inoltre, essere effettuata la loro periodica bagnatura, con l'eccezione dei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche rendano inutile tale operazione.

Impianti e sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse

- 2.11. Le macchine, gli impianti di frantumazione e di vagliatura, i nastri trasportatori, gli apparecchi e tutte le attrezzature usate per la preparazione o produzione di sostanze polverulente devono essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate o in alternativa dotate di un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti nei punti in cui si generano le emissioni polverulente.

- 2.12.** Deve essere sempre garantita la fornitura idrica necessaria per il corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di nebulizzazione/bagnatura sia manuali che automatici.
- 2.13.** Deve essere prevista una verifica settimanale del corretto funzionamento dei sistemi di nebulizzazione/bagnatura sia manuali che automatici installati in stabilimento. Gli esiti di tali verifiche, nonché gli esiti di ogni attività manutentiva ordinaria e straordinaria eseguita, devono essere inseriti in un apposito “Registro delle Manutenzioni” che deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo.
- 2.14.** Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento delle emissioni diffuse comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.